



Decreto Dirigenziale n. 95 del 11/07/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI ISCHIA. INTERDIZIONE DELLE AREE DEL PONTILE REDENTORE
INTERESSATE DA LAVORI DI MANUTENZIONE . REVOCA D.D. N. 72 DEL 30.6.2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- che la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- che in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì che

- a seguito di segnalazione prot. 0342057 del 29.04.2011 del Comune di Ischia e a sopralluogo tecnico, in sede di intervento di fissaggio delle lamiere del pontile "Redentore" del porto di Ischia è emerso il particolare stato di degrado delle travi in legno, situate nella parte centrale del pontile, che ne costituiscono parte della struttura, la cui immediata sostituzione è stata disposta in via di urgenza alla ditta già operante sul posto;
- al fine di rendere possibile la sostituzione delle travi de quo, con D.d. n. 72 del 30/6/2011 è stata interdetta l'area interessata dall'intervento di urgenza;

CONSIDERATO che

- all'avvio dei lavori, a seguito di più approfondite indagini effettuate in data 05.07.2011, è emerso che anche alcune travi situate in prossimità della testata e della radice del pontile si presentavano particolarmente degradate, soprattutto in corrispondenza degli appoggi;
- l'accertato stato di degrado della struttura in prossimità della testata ed in radice rende necessario, urgente ed indifferibile procedere alla sostituzione anche di dette travi, al fine di garantire le condizioni di sicurezza del pontile e la incolumità pubblica e privata;
- pertanto sono stati affidati alla stessa ditta in via di urgenza anche i lavori aggiuntivi di cui trattasi,

RITENUTO

- che per la corretta esecuzione dei lavori aggiuntivi dianzi citati si rende necessario ed urgente estendere l'interdizione già disposta con il richiamato D.D. n. 72/2011 anche alle zone interessate dal nuovo intervento;
- di dovere, per l'effetto, revocare il citato decreto e disporre l'interdizione di tutte le aree interessate dai lavori in argomento

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

E' revocato il Decreto Dirigenziale n. 72 del 30/6/2011.

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose nelle aree del pontile "Redentore" del porto di Ischia interessate dai lavori di sostituzione di alcune travi in legno in testata, nella parte centrale e alla radice del pontile medesimo. Le aree interdette sono evidenziate nella allegata planimetria che forma parte integrante del presente atto.

La competente Autorità Marittima, di concerto con la Direzione Lavori e la ditta esecutrice dei lavori, disciplinerà lo svolgimento delle varie fasi di intervento, al fine di assicurare la continuità delle operazioni portuali e la regolarità del traffico passeggeri.

Art.2

Le aree interdette dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate. La ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- osservare i provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 1 comma 2;
- transennare e segnalare opportunamente, secondo le vigenti normative di settore (sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza dei cantieri) i tratti interessati dai lavori, anche attraverso idonea illuminazione notturna, al fine di consentire l'accesso solo agli addetti incaricati ed ai propri mezzi ed attrezzature necessarie ai lavori;
- comunicare, con apposito elenco, alla Capitaneria di Porto i mezzi necessari ai predetti lavori;

Art. 3

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento..

Art. 4

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia sino ad attestazione, da parte del Direttore dei Lavori, di utilizzabilità delle aree .

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto di Ischia
- al Comune di Ischia;
- alla ditta esecutrice dei lavori;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione sul BURC;
- di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

avv. Gaetano Botta